

Repertorio

n. _____

del _____



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

*Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la
Campania*

*Contratto – in forma di pubblica amministrazione – per l'esecuzione della
fornitura mediante approvvigionamento e consegna di derrate alimentari
necessarie al confezionamento dei pasti giornalieri completi (colazione, pranzo e
cena) ai sensi dell'art. 9 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nel rispetto dei criteri
ambientali minimi (CAM) di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare 10 marzo 2020.*

Lotto n. _____ CIG _____

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____
in _____, nella sede del Provveditorato regionale
dell'amministrazione penitenziaria per la Campania, in via
_____ avanti a me _____ Ufficiale
rogante, delegato al ricevimento dei contratti nell'interesse
dell'Amministrazione penitenziaria, sono presenti:

1) 1 dott. _____, nato a _____ il
_____, Funzionario/Dirigente, in qualità di
rappresentante del suddetto Provveditorato regionale, in forza del
provvedimento di delega n. _____ del _____,
domiciliato agli effetti del presente Contratto, in
_____ presso la sede del suddetto Provveditorato

	regionale, (d'ora in avanti Amministrazione contraente/Stazione appaltante);	
	E	
	2) la/il Sig.ra/sig./dott. _____, nata/o a	
	_____ il _____, che interviene al presente	
	Contratto nella sua qualità di legale rappresentante/amministratore	
	unico/amministratore delegato (procuratore, giusta poteri allo stesso	
	conferiti da [indicare estremi atto]) dell'Impresa _____ (d'ora in	
	avanti Fornitore/Appaltatore)	
	– [In caso di RTI]: Il Sig. _____ nella sua qualità di legale	
	rappresentante/amministratore unico/amministratore delegato	
	dell'Impresa _____ quale capogruppo del Raggruppamento	
	temporaneo costituito con le seguenti mandanti:	
	o _____ sede legale in _____ Via _____	
	iscritta al Registro delle imprese di _____ al n.	
	_____;	
	giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal	
	notaio in _____ dott. _____, repertorio n _____ (d'ora in avanti	
	Fornitore/Appaltatore/Impresa);	
	Il comparente Sig. _____ dichiara di intervenire alla	
	stipula e firma del presente Atto in nome e per conto dell'Impresa	
	_____ con sede legale in _____	
	Via/Piazza _____ iscritta al Registro delle Imprese della Camera	
	di Commercio di _____ al n. _____ a ciò	
	debitamente autorizzato come risulta _____ (in	
	caso di procuratore [indicare estremi atto di procura]) dal certificato della	

	Camera di Commercio – Registro delle Imprese di _____,	
	acquisito in data _____, documento che rimane agli atti	
	dell’Amministrazione;	
	è stato pertanto da me accertato, sulla base dei documenti presentati, che	
	i Signori sopra identificati hanno la piena facoltà di rappresentare e	
	impegnare, rispettivamente, l’Amministrazione e l’impresa.	
	Essi comparenti, della cui identità personale sono certo, dopo aver	
	rinunciato, con il mio consenso, all’assistenza dei testimoni,	
	PREMESSO:	
	che con decisione a contrarre n. _____ del _____ è stato	
	disposto di dare avvio ad una procedura di gara aperta, in ambito	
	europeo, al fine di poter selezionare, mediante il criterio dell’offerta	
	economicamente più vantaggiosa, l’operatore economico con cui	
	stipulare un Contratto, della durata di anni due (2) -con opzione di	
	prosecuzione per un ulteriore anno -, per l’esecuzione della fornitura	
	mediante approvvigionamento e consegna delle derrate alimentari	
	necessarie al confezionamento dei pasti giornalieri da somministrare ai	
	detenuti e agli internati presenti negli Istituti di pena della Regione	
	Campania, Lotto n. _____;	
	che in esecuzione di quanto precede, si è dato corso alla pubblicazione	
	del Bando di gara sulla piattaforma ANAC e, per il tramite della Banca	
	Dati Nazionale dei contratti pubblici, all’Ufficio delle pubblicazioni	
	dell’Unione Europea con avviso n. _____ del _____;	
	che sulla base della predetta gara, svoltasi in forma dematerializzata su	
	piattaforma messa a disposizione da CONSIP, l’Autorità che ne ha	

	presieduto le operazioni ha proposto in data _____ quale	
	migliore offerente e, quindi, aggiudicatario l'Impresa _____,	
	avendo quest'ultima conseguito il miglior rapporto qualità/prezzo, come	
	riportato nell'offerta tecnica e nell'offerta economica, con un ribasso	
	del _____ %;	
	che la predetta Impresa ha partecipato alla procedura di gara avvalendosi	
	dei requisiti _____ (<i>capacità economica-finanziaria e/o delle risorse</i>	
	<i>tecniche/produttive/umane</i> consistenti nelle attività	
	di _____), oppure, messi a sua disposizione	
	dall'Impresa _____ con sede in _____;	
	che l'Amministrazione contraente con provvedimento del _____	
	n. _____, ha quindi ritenuto di aggiudicare all'odierno	
	Fornitore l'appalto in intestazione;	
	che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della	
	stipula del presente Contratto che forma parte integrante dello stesso,	
	ancorché non materialmente allegata;	
	che con informativa n. _____ e	
	n. _____ l'Amministrazione contraente è stata informata, tramite	
	la Banca Dati Nazionale Antimafia, dell'insussistenza delle cause di	
	decadenza, di sospensione o di divieto di contrarre, nonché di	
	infiltrazioni mafiose sia con riferimento al Fornitore che alla sua	
	ausiliaria _____;	
	<i>oppure:</i>	
	che l'Amministrazione contraente ha avanzato, per il tramite della Banca	
	Dati Nazionale Antimafia, la richiesta di "informativa" di cui all'art. 91	

	del decreto legislativo n. 159/2011 e che non essendo intervenuto	
	riscontro entro i termini fissati dall'art. 92 del medesimo decreto	
	legislativo, si procede alla stipula, con riserva di recesso nell'ipotesi	
	indicati dal citato art. 92;	
	che il Fornitore, con la sottoscrizione dell'atto di regolamentazione della	
	fornitura, sarà altresì assoggettato ad accettare tutti i patti e le condizioni	
	in esso contenuti;	
	che in data _____ è stato sottoscritto l'Accordo quadro ai	
	sensi dell'art. 59 co. 3 d.lgs. n. 36/2023;	
	che , dovendosi ora addivenire alla stipula del Contratto attuativo, le parti	
	dichiarano il rispettivo codice fiscale/P.IVA, domicilio e indirizzo di posta	
	elettronica certificata:	
	1) Ministero della Giustizia – Dipartimento Amministrazione	
	Penitenziaria – Provveditorato Regionale per _____ - Codice	
	Fiscale C.F. _____, Via _____, PEC:	
	_____ in appresso denominato più brevemente	
	“Amministrazione” o “Amministrazione contraente” o “Stazione	
	appaltante”	
	2) Impresa _____ - Codice Fiscale C.F. _____ – Via.	
	_____ - PEC: _____, in appresso	
	denominata più brevemente “Fornitore” o “Appaltatore”;	
	3) (In caso RTI, indicare i/il nominativi/o delle/a Mandanti/e)	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	le Parti, come innanzi costituite, mentre confermano e ratificano la	
	precedente narrativa che dichiarano parte integrante del presente	

	Contratto, convengono e si impegnano a rispettare quanto segue.	
	Art. 1 - (Significato delle abbreviazioni)	
	Le abbreviazioni di seguito riportate hanno il significato a fianco descritto.	
	Capitolato prestazionale: il documento, compresi gli allegati e le appendici in esso menzionati, facente parte integrante dei documenti di gara, contenente le condizioni generali per la stipula del presente Contratto e la sottoscrizione dell’Atto di regolamentazione, nonché la definizione dell’oggetto dell’appalto;	
	Contratto: il presente contratto che verrà stipulato dall’Amministrazione contraente con l’impresa aggiudicataria per l’esecuzione della fornitura mediante approvvigionamento e consegna delle derrate alimentari;	
	RUP: vedasi Allegato I.2 - Definizioni delle Attività del RUP - al Codice dei Contratti (D.lgs.36/2023 e s.m.i.), riguardante la disciplina codicistica che regola l’attività del R.U.P.;	
	Direttore dell’esecuzione contrattuale – D.E.C.-: vedasi Allegato II.14 -	
	Direzione dei lavori e direzione dell’esecuzione dei contratti - Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. - Collaudo e verifica di conformità - al Codice dei Contratti (D.lgs.36/2023 e s.m.i.) riguardante la disciplina codicistica che regola, in particolare, l’attività del Direttore dell’esecuzione contrattuale;	
	Per il significato di tutte le altre abbreviazioni si fa espresso riferimento alle definizioni riportate al par. 1.1. del Capitolato prestazionale.	
	Art. 2 – (Valore delle Premesse, degli Allegati e Disciplina applicabile)	
	Le Premesse e tutti gli allegati di seguito indicati costituiscono parte	

	integrante, sostanziale ed essenziale del presente Contratto:	
	• Capitolato prestazionale e relative appendici e allegati;	
	• Tabella applicativa menù settimanale invernale;	
	• Tabella applicativa menù settimanale estivo;	
	• Disciplinare di gara (facente parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegato);	
	• Offerta Tecnica, Documento Offerta Economica, Tab. applicativa menù estivo, Tab. applicativa menù invernale e Calcolo offerta economica, tutte presentate dal Fornitore per il Lotto di riferimento.	
	Resta inteso che, in caso di contrasto tra le disposizioni contenute nei documenti allegati e quelle del presente Contratto, si intenderanno applicabili esclusivamente le disposizioni che garantiscono un regime più favorevole per l'Amministrazione.	
	L'esecuzione del presente Contratto è, dunque, regolata:	
	a) dalle clausole del presente Contratto relativi allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Amministrazione e il Contraente;	
	b) dalle disposizioni emanate con riferimento alla normativa di settore, e, più in particolare, alle norme tecniche rese obbligatorie con decreti emanati anteriormente alla data del presente Contratto, ovvero, che pur non essendo state ancora rese obbligatorie siano state già concordate alla data anzidetta;	
	c) dal Capitolato prestazionale e dalle appendici e dagli allegati in esso menzionati poste a base della gara di appalto, di cui il Fornitore ha preso piena ed esauriente conoscenza;	

	d) dal Patto di integrità;	
	e) dall'Ordinamento penitenziario: Legge 26 luglio 1975, n. 354 e	
	ss.mm.ii.;	
	f) Regolamento di esecuzione dell'Ordinamento penitenziario: il D.P.R.	
	30 giugno 2000, n. 230 e ss.mm.ii.;	
	g) dal Codice dei contratti: D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.;	
	h) dal Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del	
	mare del 10 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del	
	04 aprile 2020;	
	i) dal codice civile;	
	j) dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per le parti vigenti in materia di beni	
	e servizi;	
	k) dalla L.241/90;	
	l) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per	
	l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello	
	Stato;	
	m) dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;	
	n) dalla legge 13 agosto 2010, n. 136;	
	o) dal Regio decreto 16 maggio 1920, n. 1908;	
	p) dalle tabelle approvate con Decreto del Ministro della giustizia 11	
	giugno 2024, dalle quali si evince l'insieme delle quantità e delle	
	qualità dei generi alimentari che il Fornitore deve fornire per la	
	preparazione del Vitto;	
	q) da ogni altre Legge e Regolamento in vigore.	
	<i>Art. 3 – (Oggetto del Contratto)</i>	

	Il presente Contratto disciplina specificatamente le condizioni e le	
	modalità per l'affidamento dell'esecuzione della fornitura mediante	
	approvvigionamento e consegna, previa programmazione, delle derrate	
	alimentari necessarie – nel rispetto dei principi fissati dall'art. 9	
	dell'Ordinamento penitenziario – al confezionamento dei pasti	
	giornalieri completi - colazione, pranzo e cena – per i detenuti e internati,	
	ristretti così come puntualmente indicato nel Capitolato prestazionale.	
	Il Fornitore prende atto che il numero di detenuti e internati utilizzato	
	quale riferimento per il lotto n.... aggiudicato non costituisce elemento	
	da considerarsi vincolante per l'Amministrazione appaltante in termini	
	di affidamento minimo da garantire all'Appaltatore.	
	Quest'ultimo, pertanto, è tenuto a garantire l'intera esecuzione della	
	fornitura, sia nell'ipotesi che il numero dei Ristretti sia inferiore che in	
	quella in cui il numero dovesse essere maggiore, avendo diritto, in	
	quest'ultimo caso, al corrispettivo contrattuale in ragione della Diaria di	
	aggiudicazione.	
	La fornitura dovrà essere garantita dall'Appaltatore nei termini e nei	
	luoghi dell'istituto indicati nell'Atto di regolamentazione.	
	Art. 4 - (Durata e Importo del Contratto)	
	Il presente Contratto ha una durata di anni 2, decorrenti dalla data della	
	presente stipula.	
	L'importo complessivo stimato del presente atto, per il biennio di	
	riferimento, al netto dell'IVA, ammonta a Euro	
	_____ (_____ / _____), tenuto	
	conto del quantitativo presunto delle giornate di presenza e del ribasso	

	offerto in gara – pari al _____% - che ha determinato una diaria di	
	aggiudicazione di Euro_____.	
	Il complessivo numero delle giornate di presenza che danno diritto alla	
	percezione della diaria, ai termini dell'art. 2 del Capitolato prestazionale	
	e relativa Appendice n. 1 “ <i>Durata e Valore del contratto</i> ”, è indicato in modo	
	meramente presuntivo e, pertanto, qualsiasi aumento o diminuzione di	
	esse, sia all'inizio sia nel corso della gestione, non potrà dar luogo a	
	pretese di indennizzo e/o risarcimento a favore dell'appaltatore.	
	Art. 5 - (Regime IVA)	
	Il presente atto, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 è soggetto ad IVA	
	per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell’art. 38 del	
	D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.	
	Ai servizi in argomento sarà applicata l’aliquota IVA nella misura del	
	10%.	
	Art. 6 – (Divieto di interruzione della fornitura e sospensione della	
	fornitura)	
	Il Fornitore è tenuto, senza alcuna eccezione, ad assicurare la continuità	
	dell’esecuzione della fornitura che, in quanto destinato a persone private	
	della libertà personale, non può subire sospensioni o interruzioni alcune,	
	nemmeno nei casi di mancato o ritardato pagamento, fatta salva ogni	
	forma di tutela prevista per legge.	
	È ammessa la sospensione dell’esecuzione della fornitura nei soli casi di	
	forza maggiore e comunque in via di assoluta temporaneità. In tali ipotesi	
	il Fornitore dovrà garantire, se possibile, livelli minimi di espletamento	
	della fornitura preventivamente concordati con l’Autorità Dirigente, in	

	misura adeguatamente organizzata. Qualora ciò non sia oggettivamente	
	possibile, l'Amministrazione avrà ogni più ampia facoltà di provvedervi	
	con ogni mezzo, pur di garantire la continuità delle prestazioni,	
	trattandosi di Servizio pubblico essenziale.	
	L'esercizio delle prestazioni in luogo del Fornitore, avverrà con addebito	
	di tutte le relative spese, nessuna eccettuata, nei confronti di quest'ultimo,	
	a valere sui crediti dallo stesso vantati nei confronti	
	dell'Amministrazione penitenziaria ovvero sulla cauzione a garanzia del	
	Contratto.	
	Si richiama quanto previsto dall'art. 2.3 del Capitolato prestazionale.	
	Art. 7 – (opzione e proroga tecnica)	
	Con la stipula del presente Contratto ai sensi dell'Art.1331 C.C.,	
	convengono che il Fornitore resti vincolato alla proposta di fornitura, per	
	un (1) ulteriore anno, agli stessi patti, condizioni e prezzi originati dalla	
	gara di appalto ovvero a condizioni più favorevoli per l'Amministrazione	
	contraente. La facoltà dell'Amministrazione di accettare sarà comunicata	
	a mezzo PEC, al Fornitore almeno 60 giorni prima della scadenza	
	biennale. In ogni caso l'Amministrazione, al fine di assicurare la	
	continuità dell'esecuzione della fornitura, potrà avvalersi della facoltà di	
	ricorrere alla proroga tecnica (art.120, comma 10 del D.lgs. 36/2023) per il	
	tempo strettamente necessario a portare a conclusione la procedura per	
	l'individuazione di un nuovo contraente. La predetta proroga sposterà in	
	avanti il solo termine di scadenza e di conseguenza rimangono invariati i	
	patti, i prezzi e le condizioni del Contratto scaduto per tutto il periodo di	
	proroga. Non sarà quindi riconosciuto nessun altro compenso e/o	

	indennizzo per detta proroga.	
	Art. 8 – (Descrizione ed esecuzione della fornitura)	
	Con riferimento al Contratto, il Fornitore si obbliga a propria cura, spese e rischio ad eseguire la fornitura mediante approvvigionamento e consegna delle derrate alimentari per il Servizio Vitto nella misura espressamente richiesta dall’Amministrazione contraente, nel rispetto delle norme, prezzi, prescrizioni, patti, condizioni e tempi stabiliti nel presente Contratto e di tutti gli allegati in esso richiamati e nell’Atto di regolamentazione della fornitura (par.4 del Capitolato prestazionale) che sarà sottoscritto di comune accordo tra le parti. L’esecuzione della fornitura deve garantire l’approvvigionamento e consegna delle derrate alimentari, ivi comprese quelle derivanti da processi di produzione a ridotto impatto ambientale, come da offerta del Fornitore, necessarie al confezionamento – da parte di soggetti diversi dall’Appaltatore – dei pasti giornalieri completi (colazione, pranzo e cena) per i detenuti e gli internati ristretti negli Istituti penitenziari del Lotto in intestazione, nel rispetto delle qualità e quantità settimanali prescritte nelle Tabelle applicative dei menù allegate al Capitolato prestazionale e nel rispetto delle altre condizioni meglio specificate nel predetto Capitolato.	
	La gestione della fornitura, mediante approvvigionamento e consegna delle derrate alimentari, nei giorni festivi è organizzata in modo da consentire la consegna anticipata dei generi vittuari.	
	Art. 9 – (Corrispettivi, fatturazione e modalità di pagamento)	
	Fermo restando quanto già previsto dal Capitolato prestazionale, i corrispettivi dovuti al Fornitore per la fornitura oggetto del Contratto	

	sono calcolati moltiplicando il prezzo di aggiudicazione (“diaria pro-	
	capite offerta”) per ogni giornata di presenza di ciascun detenuto o	
	internato ristretto negli istituti penitenziari della Circoscrizione_____	
	– Lotto n._____ in ragione dell’insieme dei generi alimentari e	
	servizi assicurati dall’Appaltatore (Diaria).	
	La “diaria pro-capite offerta” è stabilita, in euro _____	
	(_____/_____), per cui, rispetto alla base d’asta di euro _____	
	(_____/_____), il ribasso in termini percentuali risulta	
	essere pari a _____ %. Gli oneri da interferenza, non soggetti a ribasso	
	e pari a _____.	
	I pagamenti saranno eseguiti direttamente dall’Amministrazione	
	contraente (Provveditorato Regionale dell’Amministrazione	
	Penitenziaria per _____), con ordinativi intestati all’Appaltatore.	
	Il pagamento delle fatture avverrà sul conto corrente dedicato secondo le	
	vigenti disposizioni normative. Il Fornitore si obbliga a comunicare le	
	generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i	
	conto/i all’Amministrazione contraente.	
	L’Amministrazione contraente opererà, mensilmente, sull’importo netto	
	progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,50% che sarà liquidata	
	al termine del trimestre, contestualmente al rilascio della verifica di	
	conformità a cura soggetto nominato ai sensi del Codice.	
	<i>Art. 10 – (Verifiche e modo di contabilizzare le prestazioni</i>	
	<i>dell’Appaltatore)</i>	
	L’accertamento della regolarità dell’esecuzione della fornitura avverrà	
	alla stregua di quanto previsto al paragrafo 5 del Capitolato prestazionale,	

	nonché previsto nell’Atto di Regolamentazione.	
	A seconda che il detenuto consumi o meno la colazione, il pranzo o la	
	cena, verrà all'impresa contabilizzata la corrispondente percentuale come	
	appresso fissata:	
	colazione 10%	
	pranzo 40%	
	cena 50%	
	Per i detenuti ammessi al beneficio della semilibertà, ai sensi dell'art. 48	
	dell’O.P., e per quelli ammessi alla semidetenzione, ai sensi dell'art. 55	
	della Legge 24 novembre 1981, n. 689, che effettuano nell'Istituto una	
	parziale consumazione dei pasti, si ometterà di richiedere all'Impresa la	
	fornitura dei quantitativi di generi componenti i pasti che non verranno	
	consumati.	
	Il Fornitore dichiara e garantisce di possedere le capacità tecniche,	
	finanziarie ed organizzative per l’erogazione delle prestazioni oggetto	
	del Contratto e per tutta la sua durata, ivi compreso l’eventuale opzione	
	di proroga/rinnovo della stessa di ulteriori 12 mesi, prevista al precedente	
	art. 4. In tema di controlli, il Fornitore s’impegna a dare la massima	
	collaborazione, nell’ottica della leale collaborazione, affinché il prodotto	
	finale sia caratterizzato dai livelli di qualità previsti nell’intera	
	documentazione contrattuale. In tal senso, il Fornitore potrà quindi	
	richiedere al Direttore dell’Esecuzione (DEC) e/o al Responsabile del	
	procedimento (RUP), indicazioni, precisazioni, finanche il loro intervento	
	di persona, al fine di dirimere questioni di natura prettamente tecnica.	
	Il Fornitore si impegna, inoltre, a rispettare tutte le eventuali indicazioni	

	relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite	
	dall'Amministrazione nonché a dare a quest'ultima immediata	
	comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione	
	del presente Contratto.	
	Art. 11 – (Notifiche all'Appaltatore)	
	Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione	
	o comunicazione dipendente dal Contratto sono fatte dall'Autorità	
	dirigente, dal Direttore dell'esecuzione, dal Responsabile Unico del	
	progetto ovvero dall'Amministrazione contraente/stazione appaltante	
	(Provveditorato Regionale), ciascuno relativamente agli atti di propria	
	competenza, a mani proprie dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta	
	nell'espletamento dei servizi oppure possono essere effettuate, a mezzo	
	di posta elettronica certificata. L'Appaltatore s'impegna a portare a	
	conoscenza per iscritto (anche per posta elettronica certificata) ogni	
	variazione di domicilio, dell'indirizzo di posta elettronica certificata.	
	Art. 12 – (Misure a tutela della sicurezza)	
	L'Appaltatore dichiara di essere edotto e di accettare	
	incondizionatamente le misure che saranno stabilite	
	dall'Amministrazione a tutela della sicurezza degli Istituti penitenziari	
	presso i quali dovrà essere eseguita la prestazione, in ordine alla verifica	
	delle derrate alimentari ed in merito all'affidabilità dell'impresa e dei	
	soggetti incaricati di curare la fornitura.	
	Il Fornitore dichiara di essere edotto e di accettare le prescrizioni previste	
	nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza	
	(D.U.V.R.I.) che sarà allegato al Contratto.	

	Art. 13 – (Assunzione di manodopera detenuta)	
	Nei casi e nei limiti di cui all’art. 4.5 del Capitolato prestazionale, sono a	
	carico dell'appaltatore le mercedi e i relativi contributi assicurativi e	
	previdenziali a favore di detenuti che dovessero esercitare attività lavora-	
	tiva all'interno del magazzino viveri.	
	Art. 14 – (Lavoratori dipendenti e loro tutela - Documento unico di	
	regolarità contributiva - DURC)	
	L'Appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti	
	collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute,	
	assicurazione e assistenza dei lavoratori. A tal proposito dichiara che le	
	posizioni assicurative dell’impresa sono le seguenti:	
	INPS - Sede di _____ - matricola n. _____;	
	INAIL – Sede di _____ - codice ditta n. _____.	
	Qualora il D.U.R.C. riporti inadempienze, l’Amministrazione contraente	
	agirà secondo quanto previsto dall’art. 11 del Codice.	
	In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale	
	dipendente dell’Appaltatore, l’Amministrazione contraente provvederà	
	in base all’art. 11, comma 6, del D.lgs. 36/2023.	
	Art. 15 – (Divieto di cessione del Contratto)	
	Il Contratto non può essere ceduto, neanche parzialmente, a pena di	
	nullità. Sono fatte salve le circostanze previste dall’art. 120 comma 1, lett.	
	d) del D.lgs. 36/2023.	
	È ammessa la cessione dei crediti nel rispetto dell’art. 120, comma 12, del	
	D.lgs. 36/2023.	
	Per motivi di ordine e sicurezza degli istituti penitenziari e della	

	rilevanza, in tale ottica, che riveste il Servizio Vitto che deve essere	
	erogato senza interruzioni di sorta, tempestivamente e conformemente a	
	caratteristiche di genuinità, l'Appaltatore è tenuto inderogabilmente ad	
	eseguire in proprio la fornitura mediante approvvigionamento e	
	consegna previsti dal contratto.	
	Art. 16 – (Subappalto – Sub-contratti)	
	Si dà atto che il Fornitore non ha manifestato l'intendimento di non	
	avvalersi del subappalto;	
	(oppure)	
	Si dà atto che il Fornitore ha manifestato l'intendimento di avvalersi del	
	subappalto per le seguenti prestazioni:	

	_____.	
	Per quanto attiene i sub-contratti , il Fornitore è tenuto a fornire le	
	informazioni di cui all'art. 119, comma 2, del Codice, almeno 15 giorni	
	prima dell'inizio della prestazione, così come eventuali modifiche,	
	variazioni a dette informazioni. Al fine di permettere i controlli	
	demandati alla Stazione appaltante dall'art. 3, comma 9, della Legge n.	
	136/2010, il Fornitore provvede a trasmettere copia conforme del sub-	
	contratto sottoscritto con il subcontraente.	
	Art. 18 – (Sicurezza e salute nel posto di lavoro)	
	L'Appaltatore s'impegna:	
	• all'avvio della prestazione a dimostrare l'avvenuta denuncia di	
	nuovo lavoro temporaneo agli enti previdenziali e assicurativi	
	(https://www.inail.it/portale/assicurazione/it/Datore-di-	

	Lavoro/Impresa-con-dipendenti-industria-artigianato-terziario-	
	altre-attivit�/denunce-posizione-assicurativa-impresa-con-	
	dipendenti/denuncia-nuovo-lavoro-temporaneo-impresa-con-	
	dipendenti.html);	
	<ul style="list-style-type: none">• ad applicare e rispettare tutte le norme in vigore in materia di igiene e prevenzione degli infortuni sul lavoro;	
	<ul style="list-style-type: none">• ad applicare e rispettare tutte le misure di sicurezza dettate a tutela dell'integrit� fisica e della personalit� morale dei lavoratori.	
	Art. 19 – (Cauzione definitiva a garanzia della prestazione)	
	A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento del Contratto,	
	l'Appaltatore ha costituito una garanzia complessiva pari ad Euro	
	_____(_____/____), mediante polizza <i>ovvero</i> fidejussione	
	<i>ovvero</i> atto fideiussorio n.____ emessa/o in data _____da	
	_____, con sede in _____-Via_____ -	
	autenticata nella firma e nei poteri dal dr._____,Notaio in	
	_____, in data _____.	
	Tale cauzione si intende a prima e semplice richiesta, incondizionata,	
	irrevocabile, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione, estesa	
	a tutti gli accessori del debito principale, in favore dell'Amministrazione	
	contraente a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le	
	obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ.,	
	nascenti dal Contratto e dal regolamento e suoi allegati.	
	La cauzione operer� per tutta la durata del Contratto e sino alla completa	
	ed esatta esecuzione di tutte le obbligazioni contrattuali, certificata dagli	
	esiti positivi della verifica di conformit� o della regolare esecuzione.	

	Viene fatta salva la riduzione del massimale garantito in conseguenza di	
	detti esiti positivi.	
	In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti	
	dall'Impresa con la sottoscrizione del presente Contratto anche quelli a	
	fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta	
	espressamente inteso che, nel caso in cui si verifichi un inadempimento	
	del Fornitore, l'Amministrazione contraente ha diritto di rivalersi	
	direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali nei limiti	
	dell'importo massimo previsto dalla normativa vigente, fatta salva la	
	possibilità per l'Amministrazione contraente di rivalersi mediante la	
	riduzione o completa estinzione dei crediti del Fornitore vantati nei	
	confronti dall'Amministrazione penitenziaria.	
	Qualora l'ammontare della garanzia prestata a favore	
	dell'Amministrazione contraente dovesse ridursi per effetto	
	dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Impresa dovrà	
	provvedere al reintegro entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della	
	relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione contraente.	
	Il Fornitore si impegna a reintegrare la cauzione – qualora necessaria –	
	fino alla somma garantita corrispondente al periodo del prolungamento	
	della durata del Contratto.	
	In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo	
	l'Amministrazione contraente ha la facoltà di dichiarare risolto il	
	Contratto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile.	
	Art. 19 – (Tracciabilità dei flussi finanziari – Art. 3 legge 13.8.2010, n. 136)	
	Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 136/2010, l'Appaltatore si	

	obbliga a rispettare, senza eccezione alcuna, quanto previsto dalla	
	predetta normativa in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il	
	mancato puntuale adempimento a tale obbligo comporta la nullità	
	assoluta del presente contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della citata	
	legge 136/2010. Le transazioni eseguite senza avvalersi di banche o della	
	società Poste italiane S.p.a. comporta l'automatica risoluzione di diritto,	
	ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, del presente contratto, senza	
	bisogno di assegnare ulteriore termine per l'adempimento.	
	L'Appaltatore si obbliga, a mente di quanto previsto dall'art. 3, comma 8	
	della legge 136/10, ad inserire nei contratti sottoscritti con i con sub-	
	contraenti, a pena nullità assoluta, l'obbligatorietà della tracciabilità dei	
	flussi finanziari di cui alla citata legge. Tutte le parti, siano esse	
	appaltatori e/o sub-contraenti procedono, nell'ipotesi in cui vengano a	
	conoscenza dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi	
	di tracciabilità, all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale,	
	informando contestualmente questa Amministrazione e l'Ufficio	
	Territoriale del Governo competente. Nell'ipotesi di sub-contratti	
	l'Appaltatore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione oltre alle	
	informazioni previste dalla normativa vigente e dal presente contratto,	
	anche copia conforme del sub-contratto per le verifiche di cui al presente	
	articolo.	
	Art. 20 – (Penali)	
	Le penali sono applicate con le modalità, nei casi e nelle misure previste	
	dal Capitolato prestazionale cui si rinvia integralmente, nonché dall'Atto	
	di Regolamentazione.	

	È ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale	
	disapplicazione della penale, quando si riconosca che le violazioni agli	
	obblighi non sono imputabili totalmente o parzialmente al Fornitore.	
	La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o	
	indennizzi all'Appaltatore.	
	Sull'istanza di disapplicazione della penale decide il Provveditore	
	Regionale su proposta del Responsabile del Procedimento, sentito il	
	Direttore dell'esecuzione.	
	Art. 21 – (Controversie)	
	Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del	
	presente appalto tra il Fornitore e l'Amministrazione contraente,	
	comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo	
	bonario previsto dall'articolo 211 del Codice dei contratti,	
	l'Amministrazione contraente esclude la competenza arbitrale	
	intendendo adire, in via esclusiva, l'Autorità giudiziaria ordinaria.	
	Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice	
	relativamente al Collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità	
	di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o	
	consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di	
	ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi	
	sono ripartiti tra le parti. Il collegio è costituito da n.3 membri.	
	Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione del	
	Contratto, il Fornitore sarà comunque tenuto a proseguire	
	nell'esecuzione dello stesso, senza poter in alcun modo sospendere o	
	ritardare l'esecuzione del Servizio; restando inteso che, qualora il	

	Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Amministrazione	
	contraente potrà risolvere il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. Trova	
	comunque applicazione quanto previsto dal paragrafo n. 9.3 del	
	Capitolato prestazionale.	
	Art. 22 – (Recesso)	
	Nel corso dell'esecuzione della fornitura, l'Amministrazione Contraente	
	si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 123 del D.lgs. 36/2023 di recedere dal	
	Contratto in tutto o in una sua parte in qualunque momento e a suo	
	insindacabile giudizio, con preavviso non inferiore a 20 giorni da darsi al	
	Fornitore mediante PEC ovvero Raccomandata A/R. In tale ipotesi	
	l'Amministrazione Contraente sarà tenuta a corrispondere al Fornitore	
	quanto previsto dal sopra richiamato art. 123.	
	L'Amministrazione Contraente si riserva, inoltre, la facoltà di recedere	
	dal Contratto nel caso in cui intervengano normative o direttive, anche	
	interne, che disciplinino diversamente il Servizio Vitto. Il recesso potrà	
	essere esercitato, ove ricorrano le condizioni di legge e/o di non	
	realizzabilità della fornitura in tutti gli Istituti inseriti nel Lotto. Nel caso	
	di vincolatività, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 6.7.2012, n. 95,	
	convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 7 agosto	
	2012, n. 135, di apposita Convezione stipulata da CONSIP S.p.a. per la	
	medesima fornitura di cui al presente Contratto. In tali casi	
	l'Amministrazione contraente darà formale preavviso della cessazione	
	anticipata dell'esecuzione della fornitura, mediante PEC o raccomandata	
	con avviso di ricevimento o altro strumento con effetti giuridici	
	equivalenti almeno 20 giorni prima della cessazione totale della stessa.	

Art. 23 – (Risoluzione)

Oltre ai casi di risoluzione già contemplati nei precedenti articoli, nel Capitolato prestazionale e nel D.lgs. 36/2023, l'Amministrazione può di diritto risolvere il presente Contratto, per fatto del Fornitore, ai sensi dell'art. 1456 c.c., al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- nelle ipotesi previste dal citato art. 122 del Codice dei Contratti;
- in caso di gravi inadempienze o ripetute violazioni degli impegni assunti dalle quali la Stazione appaltante possa desumere lo snaturamento delle prestazioni dedotte dalla documentazione contrattuale e/o la sopravvenuta inidoneità del Fornitore, sia per mancanza di requisiti sia per far fronte agli impegni assunti con il presente Contratto;
- interruzione della fornitura non dipendente da cause di forza maggiore o fortuite;
- mancata presentazione, rinnovo o reintegrazione della cauzione e della polizza assicurativa nei casi in cui sono stati previsti;
- violazione della normativa in materia di subappalto;
- grave inadempimento alle disposizioni recate dal Contratto, Regolamento e relativi allegati;
- mancata stipula dell'Atto di regolamentazione della fornitura;
- cessione dei crediti in violazione delle disposizioni di legge;
- applicazione delle penali nella misura superiore al 10% del valore del Contratto;
- violazione degli obblighi di riservatezza;
- mancata o venuta meno la copertura assicurativa dei rischi durante

	tutta la vigenza del rapporto contrattuale;	
	➤ constatato inadempimento della normativa sulla sicurezza dei	
	lavoratori;	
	➤ violazione delle prescrizioni relative al subappalto e ai sub-contratti;	
	➤ cessione a terzi del contratto;	
	➤ violazione degli obblighi derivanti dall'applicazione della legge n.	
	136/2010;	
	➤ altri casi ritenuti gravi dall'Amministrazione in ragione delle	
	disposizioni vigenti;	
	➤ in tutti gli altri casi previsti dal Capitolato prestazionale e dalle	
	normative vigenti.	
	La Stazione Appaltante potrà risolvere il presente Contratto in ogni	
	momento con efficacia dalla data indicata nella diffida ad adempiere	
	inviata al Fornitore, nel caso in cui quest'ultimo abbia violato qualsiasi	
	obbligo del presente Contratto e, nell'ipotesi in cui la violazione poteva	
	essere sanata, tale violazione non sia stata sanata entro il termine indicato	
	nella suddetta diffida ad adempiere.	
	In tutti i casi di risoluzione del Contratto, l'Amministrazione avrà diritto	
	di ritenere definitivamente la cauzione, fermo restando il diritto al	
	risarcimento dell'ulteriore danno; è fatta salva ogni altra azione che	
	l'Amministrazione contraente ritenesse opportuno intraprendere a tutela	
	dei propri interessi.	
	Gli effetti della risoluzione non si estenderanno alle prestazioni già	
	eseguite ai sensi dell'art. 1458 c.c.	
	<i>Art. 24 – (Ulteriori clausole risolutive espresse)</i>	

	L'irrogazione di sanzioni interdittive o di misure cautelari di cui al	
	decreto legislativo 231/01 e ss.mm.ii. nei confronti dell'Appaltatore che	
	impediscano di contrarre con la Pubblica Amministrazione, comporta	
	l'immediata risoluzione di diritto del presente rapporto che è altresì	
	condizionato in via risolutiva all'esito negativo del controllo di veridicità	
	delle dichiarazioni rese ai sensi della vigente normativa (D.P.R. 445/2000	
	e D.Lgs. n. 159/2011) e delle verifiche previste in fase esecutiva	
	dall'art.122 del Codice. In tali ipotesi, l'Amministrazione avrà il diritto	
	di incamerare la cauzione, restando salvo il diritto alla rifusione di	
	maggiori danni.	
	Art. 25 - Interferenze illecite – Patti di integrità	
	INTERFERENZE ILLECITE – L'Impresa si impegna a dare immediata	
	notizia alla Prefettura di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o	
	condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si	
	manifesti nei propri confronti e nei confronti dei componenti la propria	
	compagine sociale nonché dei rispettivi familiari.	
	L'Impresa si impegna, altresì, a denunciare all'Autorità giudiziaria o agli	
	Organi di polizia ogni illecita richiesta di danaro, di prestazioni o di altra	
	utilità o, comunque, ogni illecita interferenza nell'esecuzione della	
	prestazione formulatagli anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o	
	dipendenti.	
	Dei fatti sopra richiamati l'Impresa darà immediata notizia – in	
	qualunque forma (anche verbale) e in via riservata - a questa	
	Amministrazione (Capo dipartimento e/o Provveditore regionale	
	dell'Amministrazione penitenziaria).	

	PATTI DI INTEGRITA' – Oltre ai reciproci adempimenti previsti nel	
	Patto di Integrità , allegato al presente Contratto per farne parte	
	integrante e sostanziale, il Fornitore, conformando il proprio	
	comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, si impegna	
	altresì a rilasciare per tutta la durata del Contratto e ogni qualvolta	
	richiesta dall'Amministrazione apposita dichiarazione attestante	
	l'insussistenza dei fatti sopra richiamati, ivi compresi quelli indicati nel	
	Patto di Integrità; i quali, qualora accertati dall'Amministrazione, con	
	qualunque mezzo, potranno determinare la risoluzione del presente	
	Contratto in danno per violazione di obblighi essenziali.	
	L'Impresa, non avendo nulla da eccepire, dichiara espressamente di	
	accettare le su estese condizioni, fornendo ogni più ampia liberatoria	
	affinché l'Amministrazione possa rivalersi sulla cauzione prestata.	
	Art. 26 – (Anticorruzione)	
	Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto	
	legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'Impresa dichiara di non avvalersi	
	dell'attività lavorativa o professionale di dipendenti pubblici cessati	
	dall'incarico da meno di tre anni e/o dipendenti che negli ultimi tre anni	
	di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto	
	delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del citato	
	decreto legislativo.	
	Art. 27 – (Efficacia del Contratto)	
	Il presente Contratto, vincolante per il Fornitore fin dalla sua	
	sottoscrizione, impegnerà l'Amministrazione solo dopo che sarà stato	
	approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge.	

	Art. 28 – (Spese a carico dell’Appaltatore per l’esecuzione della fornitura)	
	Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese inerenti alla stipulazione ed	
	esecuzione del presente atto di registrazione fiscale, bolli, diritti di	
	segreteria, copie di atti, spese postali e di cancelleria ed ogni altra spesa,	
	comprese quelle eventualmente richieste dall’Appaltatore per	
	sopralluoghi, liquidazioni di conti, certificati, nonché quelle degli	
	stampati e tutte le altre occorrenti per la gestione della fornitura, anche se	
	non previste specificamente nel capitolato prestazionale.	
	Art. 29 – (Riservatezza)	
	L’Appaltatore ha l’obbligo ad adottare ogni accorgimento volto a limitare	
	la divulgazione di informazioni, comunicazioni e quanto altro necessario	
	all’esecuzione della fornitura, così come previsto nel Capitolato	
	prestazionale (4.10) e nell’Atto di Regolamentazione.	
	In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione	
	contraente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto ai sensi	
	dell’art. 1456 c.c. e, conseguentemente, il Fornitore sarà tenuto a risarcire	
	tutti danni che dovessero derivare all’Amministrazione a seguito di tale	
	inosservanza.	
	Art. 30 – (Norma di chiusura)	
	Per tutto quanto non disciplinato dal presente Contratto, si rinvia al	
	Capitolato prestazionale, alla documentazione di gara e a tutti i	
	documenti richiamati nel presente atto e alle norme e regolamenti vigenti.	

	(forma pubblica amministrativa) Richiesto io, Ufficiale rogante, ho ricevuto il	
	presente contratto, da me redatto su n._____ pagine e n._____	

[illegible]

	Il Fornitore dichiara espressamente di avere piena, particolareggiata e	
	perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed	
	atti ivi richiamati, della loro portata e implicazione. Il Fornitore pertanto	
	dichiara ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice	
	Civile, di approvare ed accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e	
	di avere, in particolare, preso piena conoscenza delle clausole e	
	condizioni, approvandole, di seguito elencate:	
	CAPITOLATO Prestazionale:	
	Art. 2.1. Durata e valore del Contratto;	
	Art. 2.3. Divieto di interruzione della fornitura;	
	Art. 3.3. Modifiche delle Tabelle vittuarie;	
	Art. 3.6. Sorveglianza sanitaria sugli alimenti;	
	Art. 3.13. Scorte di viveri;	
	Art. 4.8. Norme comportamentali del personale;	
	Art. 4.9. Controlli per la sicurezza interna dell'Istituto penitenziario;	
	Art. 4.10. Sicurezza interna e riservatezza;	
	Art. 5.2. Atto di regolamentazione della fornitura;	
	Art. 5.2.1. Obblighi del Fornitore a seguito dei controlli;	
	Art. 7.1. Cessazione parziale del "Servizio Vitto" per sopravvenute	
	esigenze organizzative dell'Amministrazione;	
	Art. 8.2. Oneri relativi agli immobili in uso al Fornitore;	
	Art. 8.4. Oneri relativi agli impianti, apparecchiature e attrezzature;	
	Art. 8.6. Esecuzione degli interventi. Modalità;	
	Art. 8.7. Conclusione dell'appalto;	
	Art. 9.1. Inadempienze e penalità;	

	Art. 9.2. Procedimento Sanzionatorio;	
	Art. 10. 10. Risoluzione dell'Accordo Quadro/Contratto – clausola	
	risolutiva espressa;	
	Art. 11. Esecuzione in danno.	
	CONTRATTO:	
	Art. 2 – Con particolare riferimento all'ipotesi di contrasto tra le	
	disposizioni contenute nei documenti allegati e il Contratto: vige il	
	principio del regime più favorevole per l'Amministrazione;	
	Art. 4 – Con riferimento in particolare alla possibilità per	
	l'Amministrazione contraente di non prolungare la durata del Contratto;	
	Art. 6 – (Divieto di interruzione della fornitura);	
	Art. 7 - Con particolare riferimento alla richiesta di rispettare l'Atto di	
	Regolamentazione della fornitura;	
	Art. 10 - Verifiche e modo di contabilizzare le prestazioni	
	dell'Appaltatore;	
	Art. 23 – (Risoluzione);	
	Art. 24 - (Ulteriori clausole risolutive espresse)	
	Art. 29 – (Riservatezza)	
	IL RAPPRESENTANTE DELL'AMM/NE	
	IL FORNITORE	
	L'UFFICIALE ROGANTE	